

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1986

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riordinamento dell'Istituto italo-africano» (945-B), d'iniziativa dei senatori Orlando ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 2
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione.....	1, 2
RAFFAELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.....	2

I lavori hanno inizio alle ore 10,00.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento dell'Istituto italo-africano» (945-B), d'iniziativa dei senatori Orlando ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Riordinamento dell'Istituto italo-africano», d'iniziativa dei senatori Orlando ed altri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 16 aprile scorso.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, come si ricorderà, in occasione dell'esame di questo provvedimento in una precedente seduta furono chiariti i termini delle modifiche intervenute nell'altro ramo del Parlamento. Si ritenne di soprassedere alla conclusione dell'esame del provvedimento perché, mentre la Commissione sembrava orientata al ripristino del terzo comma dell'articolo 2, soppresso dalla Camera con motivazioni non del tutto chiare e comunque non soddisfacenti per questa Commissione, erano intervenute delle perplessità in ordine al mantenimento del terzo comma dell'articolo 1 da parte del Governo per le connessioni che quel comma poteva avere anche rispetto all'*iter* del disegno di legge di riforma della legge n. 38 del 1979. Per questi motivi fu prospettata da parte del senatore Salvi, a nome dei proponenti, l'ipotesi di ritiro del provvedimento al fine di

una ripresentazione *ex novo* al Senato del disegno di legge, per consentire questo eventuale intervento modificativo o soppressivo del terzo comma dell'articolo 1.

Tuttavia, in seguito all'evoluzione della situazione del dibattito alla Camera sul disegno di legge di riforma della legge n. 38 e ad ulteriori valutazioni fatte presenti da parte del Governo, appare oggi non più indispensabile una iniziativa volta a sopprimere il terzo comma dell'articolo 1 e pertanto il disegno di legge viene mantenuto all'esame del Senato da parte dei proponenti e torna alla Commissione con la proposta da parte del relatore di accettare il testo così come pervenuto dalla Camera, salvo il ripristino — cosa del resto consentita per le ragioni che abbiamo ampiamente sostenuto l'altra volta — del terzo comma dell'articolo 2.

Il terzo comma dell'articolo 2, come i colleghi ricorderanno, individua le categorie dalle quali può essere tratto il direttore generale dell'Istituto. Proprio la mancanza dell'indicazione di queste categorie rendeva incomprendibile la norma e impraticabile la sua attuazione. Con queste precisazioni concludo il mio intervento invitando la Commissione ad accettare il testo della Camera come ci è pervenuto, salvo il ripristino, dopo il primo comma dell'articolo 2, nel quale la Camera ha unificato i primi due commi del testo dell'articolo approvato dal Senato, del terzo comma del testo anzidetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RAFFAELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo è d'accordo con le proposte del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto quelli previsti dall'articolo 3 della legge 15 marzo 1956,

n. 154, quali disciplinati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384, nonché il direttore generale. Quest'ultimo è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Ministro degli affari esteri, con incarico di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta.

2. Il direttore generale ha diritto ad un trattamento economico, a carico dell'Istituto, stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, per un ammontare corrispondente alle competenze previste per la sua qualifica nel ruolo di provenienza.

3. Al compimento dei sessantacinque anni di età il direttore generale decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito.

4. Le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea dei soci diventano esecutive dopo la loro approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ai voti il primo comma del testo modificato dalla Camera dei deputati, che ha unificato i primi due commi del testo del Senato.

È approvato.

Il terzo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Propongo che venga ripristinato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del relatore, senatore Spitella, tendente a ripristinare il seguente comma, da inserire dopo il primo:

«Il direttore generale è scelto tra funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri in attività di servizio, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe, da collocare fuori ruolo ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in aggiunta al contingente ivi pre-

3^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1986)

visto, ovvero, nel caso di indisponibilità, fra professori universitari, ordinari e straordinari, con qualificata competenza del Continente africano, da collocare in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma del testo modificato dalla Camera dei deputati corrispondente al quarto comma del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Il terzo ed il quarto comma, corrispondenti ai commi quinto e sesto del testo approva-

to dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RONDÒ DI MIGLIONE